

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 515</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, ARMAROLI, GRANATI, PIGNI, SPALLONE, ANGELINO,  
RAFFAELLI, AMASIO, CACCIATORE**

*Presentata il 3 ottobre 1963*

Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive modificazioni,  
sul finanziamento a medio termine al commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di rendere concretamente operante ed efficace la legge sul finanziamento a medio termine alle aziende commerciali, riteniamo non necessiti di una approfondita dimostrazione. Crediamo, infatti, che sia sufficiente ricordare che le poche disponibilità finanziarie disposte nel 1960, pur essendo assai limitate, sono state esaurite nel corso di ben tre anni.

La lenta richiesta di credito previsto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, da parte delle categorie commerciali, che da anni chiedevano l'estensione del credito agevolato in favore delle loro aziende, conferma il carattere del provvedimento, non rispondente alle esigenze e alle possibilità di beneficiarne da parte delle predette categorie. D'altra parte non bisogna dimenticare che lo stesso Ministro dell'industria e commercio, il relatore e la maggioranza, che vollero approvato alla XII Commissione permanente della Camera il testo pervenuto dal Senato, lo considerarono un provvedimento provvisorio e pur non accogliendo la serietà delle nostre obiezioni e la validità degli emendamenti proposti, essi, trasformati in ordini del giorno impegnativi, furono all'unanimità approvati.

Ma quegli ordini del giorno non potevano e non hanno potuto trasformare uno strumento legislativo, che si definì provvisorio e sperimentale, in una legge efficiente ed idonea ad affrontare e avviare a soluzione, uno dei problemi determinanti per l'armonico sviluppo di un importante settore dell'economia: il rinnovamento democratico e l'adeguamento della rete di distribuzione delle merci alle nuove, moderne esigenze della collettività. Non è dubbio però che l'approvazione di tali ordini del giorno, dimostrò la volontà unanime della Commissione, di voler approntare quelle modifiche che la pratica attuazione del provvedimento avrebbe dimostrato necessarie ed indispensabili, sebbene tale volere non si sia manifestato durante le tre leggi di proroga poi approvate.

Oggi, a distanza di tre anni, dalla promulgazione della legge per il credito agevolato al settore commerciale, l'urgente necessità di modificare le disposizioni si riconosce anche da parte di chi volle dimostrarsi affrettatamente fiducioso sulle possibilità di un efficace intervento del provvedimento. La stessa Confederazione generale italiana del commercio, i cui dirigenti si dichiararono soddisfatti del provvedimento durante la discus-

sione di esso in Parlamento, ne denuncia oggi i limiti che di fatto la rendono praticamente inoperante.

Le stesse organizzazioni sindacali hanno con approfondito esame della situazione attuale del commercio e, in particolare, delle condizioni dei piccoli e medi commercianti, formulato delle precise proposte di modifica della legge sul credito a medio termine, affinché l'intervento dello Stato divenisse concretamente idoneo ad aiutare un vasto e profondo rinnovamento e adeguamento della rete commerciale, con l'urgenza derivata dalla necessità di contenere, sul piano finanziario e tecnico, la massiccia offensiva dei grandi complessi monopolistici, finanziari e commerciali, italiani e stranieri.

L'esperienza di questo primo periodo di applicazione della legge, l'esame delle proposte formulate dalle organizzazioni sindacali, da esperti e persino da uomini di governo, postulano le modifiche che ci onoriamo di sottoporre all'attenzione dei colleghi deputati.

Esse prevedono:

1°) la proroga della legge n. 1016 fino al 1970 in modo che sia eliminato il precedente carattere di provvisorietà;

2°) l'estensione del finanziamento anche all'acquisto del fondo ove si esercita l'attività commerciale, quando l'acquisto stesso sia collegato al piano di rinnovamento degli impianti e delle attrezzature (articolo 2). Un impegno finanziario a lunga scadenza necessario per operare un'adeguata trasformazione delle forme di vendita, può essere affrontato dall'operatore commerciale, infatti, a condizione che tale sforzo non venga annullato dalla instabilità del rapporto di locazione del fondo, instabilità che non è stata eliminata dal riconoscimento del principio dell'avviamento;

3°) la possibilità di avere il credito anche per la costituzione di scorte di merci, al-

meno per un importo pari al 30 per cento della somma concessa per le trasformazioni aziendali, così come è consentito in tutte le operazioni creditizie agevolate in favore della piccola e media industria, e per l'artigianato (articolo 3);

4°) una riduzione del tasso d'interesse sui crediti alle piccole e medie imprese commerciali pari al 3 per cento, poiché la limitata produttività delle minori aziende, sulle quali è principalmente necessario far leva per un esteso ammodernamento della rete distributiva, non consente, almeno per i primi cicli di attività, il pagamento degli ammortamenti e di maggiori tassi di interessi passivi sulla somma mutuata (articolo 4).

5°) uno stanziamento annuo per tre miliardi di lire, ad iniziare dall'esercizio 1964-65 fino all'esercizio 1969-70, al fine di soddisfare il prevedibile aumento delle richieste di finanziamento e quindi poter coprire il maggior onere derivato da esse e dall'aumento del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi (articolo 5);

6°) infine la costituzione di un fondo interbancario di garanzia onde ovviare ai limiti posti ad una più vasta accessibilità ai finanziamenti agevolati dalla richiesta di « garanzie reali » così come è in uso nella prassi degli Istituti di credito, se vogliamo che, pur con le necessarie cautele, siano aiutati gli operatori seri, onesti, con sufficienti garanzie personali, anche se privi di quelle reali fino ad ora domandati (articoli 6-7). Certo nel momento in cui il costo della vita per il continuo aumento dei prezzi a cui pur non in modo decisivo concorre l'arretrata struttura del settore e per ciò del costo degli esercizi di distribuzione, queste misure non provvederanno a risolvere il problema assai complesso. Esse, tuttavia, sono certamente un avvio del più largo processo di rinnovamento dell'intero sistema di circolazione, conservazione e distribuzione delle merci.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25 gennaio 1962, n. 21, al 31 dicembre 1962, con legge 28 luglio 1962, n. 1075, ed al 31 dicembre 1963 con legge 21 febbraio 1963, n. 264, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1970.

### ART. 2.

L'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonché l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industrie in Sicilia (I. R. F. I. S.) ed il Credito industriale sardo (C. I. S.) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino Alto-Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali dell'esercizio commerciale, e per l'acquisto dei fondi dove l'impresa intende esercitare la propria attività, quando l'acquisto serve alla realizzazione dei programmi su indicati ».

### ART. 3.

La lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituita dalla seguente:

« *d*) al rinnovo, all'impianto, all'apprestamento delle attrezzature delle imprese

commerciali, e alle opere murarie e all'acquisto di fondi necessari per l'adattamento degli esercizi commerciali, nonché alla iniziale formazione di scorte di merci non superiori all'importo del 30 per cento del finanziamento accordato ».

ART. 4.

Il 2°, il 3° ed il 4° comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire. Le operazioni non potranno superare la durata di anni 10.

Il tasso d'interesse da applicarsi alle operazioni predette sarà del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa.

ART. 5.

L'articolo 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 6 a partire dall'esercizio 1964-65 e fino all'esercizio 1969-70, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio la somma annua di lire 3 miliardi. Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 6.

Tra gli Istituti indicati nell'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è costituito un « Fondo incambiario di garanzia » per le coperture dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini dell'articolo 1 della legge citata, di mutui a piccole e medie aziende commerciali o loro cooperative e consorzi, che non abbiano sufficienti garanzie reali, purché sia accertata;

a) la serietà e la capacità imprenditoriale degli operatori richiedenti;

b) il carattere di rinnovamento della azienda commerciale per il quale è richiesto

il mutuo che non dovrà mai essere superiore ai 50 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria e commercio, su conforme parere del Comitato, di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, dispone con proprio decreto che l'istituto di credito interessato conceda il mutuo, anche in deroga ad ogni altra norma in vigore.

ART. 7.

La predetta garanzia si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti per almeno due rate consecutive. Il « Fondo intercambiario di garanzia » ha personalità giuridica ed è amministrato secondo norme emanate dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e le sue deliberazioni sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Le dotazioni del Fondo intercambiario di garanzia sono costituite da annue lire 500 milioni che gli istituti di credito di cui alla legge 11 settembre 1960, n. 1016, dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio.